

PARERE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione giuntale ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 ”.

IL REVISORE UNICO

VISTA la proposta deliberativa di G.C. di cui all’oggetto, trasmessa al revisore il 13 marzo 2019 con richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018 e per la variazione di bilancio 2019/2021, siccome allegati alla predetta proposta deliberativa;

VISTI, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione di bilancio:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
- il [D.Lgs. n. 118/2011](#): articolo 3, comma 4;
- l’Allegato 4/2 (principio contabile n.2): punti 8.10, 9.1 e 11.10;

DATO ATTO CHE, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione di giunta comunale corredata dal parere del revisore dei conti;

CHE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del “PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA” in vigore dal 1° gennaio 2015;

CHE, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell’Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2018;

ATTESO CHE, qualora il bilancio di previsione sia stato già approvato, il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n.2 (punto 5.4), di procedere alla costituzione/movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);

RILEVATO CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione giuntale in oggetto:

- a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 1) CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA ESAZIONE (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento *ex lege* al F.C.D.E.); 2) CREDITI INESIGIBILI E INSUSSISTENTI (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause);

b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;

CHE, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018 e la conseguente variazione di bilancio 2019/2021 rispettano la vigente normativa sopra richiamata;

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018;

VERIFICATA altresì la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2019/2021;

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. con deliberazione n. 04 del 28.02.2019, corredato dal parere del revisore;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso;

FORMULA

ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, ***parere favorevole*** sulla proposta di deliberazione di G.C. ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118”.

Borgo Valsugana, 25 marzo 2019

IL REVISORE UNICO

dott. Fulvio Divina